

- (5) I certificati sanitari conformi ai modelli II e III che figurano nell'allegato E della direttiva 91/68/CEE dovrebbero pertanto essere modificati in modo da riflettere le prescrizioni relative agli scambi all'interno dell'Unione di ovini e caprini di razze rare o di quelli spostati tra gli organismi, gli istituti o i centri ufficialmente riconosciuti di cui al regolamento (CE) n. 999/2001, quale modificato dal regolamento (UE) 2016/1396.
- (6) Alcuni Stati membri hanno inoltre informato la Commissione di problemi relativi all'ulteriore onere amministrativo connesso all'obbligo di fornire, al punto I.31. dei certificati sanitari conformi ai modelli I, II e III che figurano nell'allegato E della direttiva 91/68/CEE, informazioni quali la razza e la quantità di animali che costituiscono la partita. Al fine di ridurre l'onere amministrativo a carico dei veterinari ufficiali è opportuno eliminare dal punto I.31. di tali modelli di certificati sanitari le informazioni sulla razza, in quanto non necessarie in relazione alla qualifica sanitaria degli animali che costituiscono la partita, nonché quelle sulla quantità di tali animali, in quanto tali informazioni figurano già al punto I.20. e un numero ufficiale di identificazione di ogni singolo animale deve essere fornito al punto I.31.
- (7) Al fine di indicare in modo più preciso le condizioni relative all'identificazione individuale degli animali ai punti II.5. e II.6. dei certificati sanitari conformi ai modelli II e III che figurano nell'allegato E della direttiva 91/68/CEE, è inoltre necessario che in tali punti sia introdotto un riferimento al regolamento (CE) n. 21/2004 del Consiglio ⁽¹⁾.
- (8) È pertanto opportuno modificare di conseguenza la direttiva 91/68/CEE.
- (9) La direttiva 92/65/CEE stabilisce condizioni applicabili agli scambi e alle importazioni nell'Unione, tra le altre cose, di sperma di animali delle specie ovina e caprina.
- (10) L'allegato III della decisione 2010/470/UE della Commissione ⁽²⁾ stabilisce modelli di certificati sanitari per gli scambi all'interno dell'Unione di partite di sperma di animali delle specie ovina e caprina. La parte A di tale allegato stabilisce il modello di certificato sanitario per lo sperma raccolto dopo il 31 agosto 2010 e spedito da un centro riconosciuto di raccolta dello sperma, di cui lo sperma è originario.
- (11) L'allegato II della decisione 2010/472/UE della Commissione ⁽³⁾ stabilisce, tra le altre cose, modelli di certificati sanitari per le importazioni nell'Unione di partite di sperma di animali delle specie ovina e caprina. La parte 2, sezione A, di tale allegato stabilisce il modello di certificato sanitario per sperma spedito da un centro riconosciuto di raccolta dello sperma di cui lo sperma è originario.
- (12) L'allegato VIII, capitolo A, sezione A, punto 4.2, del regolamento (CE) n. 999/2001 stabilisce le condizioni relative alla scrapie che devono essere soddisfatte per gli scambi all'interno dell'Unione di sperma di ovini e caprini. L'allegato IX, capitolo H, del regolamento (CE) n. 999/2001 stabilisce le condizioni relative alla scrapie che devono essere soddisfatte per le importazioni di sperma di ovini e caprini.
- (13) Tra le condizioni che un'azienda deve soddisfare per essere riconosciuta come azienda con un rischio trascurabile o controllato di scrapie classica di cui all'allegato VIII, capitolo A, sezione A, punti 1.2 e 1.3, del regolamento (CE) n. 999/2001, il regolamento (UE) 2016/1396 introduce condizioni specifiche per i centri di raccolta dello sperma dato che il rischio di diffusione della scrapie attraverso ovini e caprini maschi presenti in un centro di raccolta dello sperma riconosciuto e sorvegliato conformemente alle condizioni di cui all'allegato D della direttiva 92/65/CEE del Consiglio è limitato. Un riferimento a tali condizioni specifiche è altresì introdotto nelle condizioni per gli scambi e l'importazione di sperma di ovini e caprini di cui agli allegati VIII e IX del regolamento (CE) n. 999/2001.
- (14) Il modello di certificato sanitario per gli scambi all'interno dell'Unione di partite di sperma di animali delle specie ovina e caprina, che figura nell'allegato III, parte A, della decisione 2010/470/UE e il modello di certificato sanitario per le importazioni nell'Unione di partite di sperma di animali delle specie ovina e caprina figurante nell'allegato II, parte 2, sezione A, della decisione 2010/472/UE dovrebbero pertanto essere modificati per riflettere le prescrizioni relative ai centri di raccolta dello sperma di cui al regolamento (CE) n. 999/2001, quale modificato dal regolamento (UE) 2016/1396.

⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 21/2004 del Consiglio, del 17 dicembre 2003, che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione degli animali delle specie ovina e caprina e che modifica il regolamento (CE) n. 1782/2003 e le direttive 92/102/CEE e 64/432/CEE (GUL 5 del 9.1.2004, pag. 8).

⁽²⁾ Decisione 2010/470/UE della Commissione, del 26 agosto 2010, che stabilisce modelli di certificati sanitari per gli scambi all'interno dell'Unione di sperma, ovuli ed embrioni di animali delle specie equina, ovina e caprina nonché di ovuli ed embrioni di animali della specie suina (GUL 228 del 31.8.2010, pag. 15).

⁽³⁾ Decisione 2010/472/UE della Commissione, del 26 agosto 2010, relativa all'importazione di sperma, ovuli ed embrioni di animali delle specie ovina e caprina nell'Unione (GUL 228 del 31.8.2010, pag. 74).

